



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0169/TFNSD-2022-2023
Registro procedimenti n. 0152/TFNSD/2022-2023

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente
Valentina Aragona – Componente
Giammaria Camici – Componente
Valentino Fedeli – Componente
Valentina Ramella – Componente (Relatore)
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l'atto di deferimento della Procura Federale n. 24076/290pf21-22/GC/gb del 5 aprile 2023, nei confronti di:
- Le Mura Nicola, all'epoca dei fatti, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della società Calcio Catania SpA: per la violazione di cui all'art. 4, comma 1, del CGS in relazione a quanto previsto dall' art. 85 delle NOIF, lett. C), paragrafo IV, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per aver provveduto al pagamento degli emolumenti relativi alle mensilità di luglio e agosto 2021 dovuti a tutti i tesserati, nonché al pagamento degli emolumenti relativi alla mensilità di giugno 2021 dovuti a diversi tesserati, utilizzando modalità difformi da quelle previste dall'art. 85 delle NOIF, lett. C), paragrafo IV). In particolare, è emerso che i suddetti emolumenti sono stati corrisposti, a mezzo bonifico bancario, utilizzando un conto corrente diverso da quello indicato dalla società al momento della iscrizione al Campionato, e cioè tramite conti correnti riconducibili alla Sport Investment Group Italia SpA, socio di riferimento della società Calcio Catania SpA In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi.

Gli accordi ex art. 127 CGS

Prima dell'apertura dell'udienza, così come previsto dall'art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e il sig. Nicola Le Mura hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, letta la proposta di accordo e uditi in udienza il dott. Luca Scarpa, in rappresentanza della Procura Federale, e l'Avv. Valentina Distefano, in rappresentanza del sig. Nicola Le Mura, e ritenuto, ai sensi dell'art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrua è la sanzione proposta, dichiara efficace l'accordo;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica nei confronti del sig. Le Mura Nicola la sanzione di euro 1.400,00 (millequattrocento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 4 maggio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

IL RELATORE
Valentina Ramella

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 4 maggio 2023.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

IL SEGRETARIO
Marco Lai